



# Taviano

*Città dei Fiori*  
(Lecce – Italy)

Il SINDACO

**Reg. Ordinanze Sindacali**  
**n. 3 del 11.03.2014**

## IL SINDACO

### **Premesso**

**che** con determinazione n. 11 del 22.01.2014, il Dirigente dell'Ufficio Attuazione e Gestione del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dello scarico provvisorio nel Canale Raho, delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato di Casarano, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L. R. n. 18/2012;

**che**, nella determinazione è stabilito che la Società di gestione AQP SpA dovrà apporre nella fascia di rispetto di 500 m a valle del punto di scarico nel Canale Raho, idonei cartelli indicanti il divieto previsti dall'art. 12 del R.R. n. 5 del 03.11.1989 (BURP n. 38 suppl. del 23.02.1990);

**Vista** la nota prot. 0020076 del 24.02.2014, pervenuta dall'AQP SpA di Bari – Direzione Operativa – Coordinamento Gestione Impianti – Unità Depurazionale, acquisita al prot. 2627 del 27.12.2014, con la quale l'Ing. Massimiliano Baldini chiede all'Ente Comune di provvedere all'emanazione di apposita Ordinanza di divieto di balneazione, pesca e derivazione per usi potabili nella fascia di rispetto individuata nella D.D. n. 11 del 22.01.2014;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di evitare rischi di natura igienico-sanitaria, derivabili da esercizio di attività nelle aree di rispetto intorno al punto di scarico delle acque provenienti dall'impianto di depurazione, di dover provvedere in merito;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

## ORDINA

Per le motivazioni su esposte:

- sono vietate la balneazione, la pesca e la derivazione per usi potabili delle acque correnti nel **Canale Raho** (canale di bonifica), in una fascia con raggio di 500 metri dal punto di scarico delle acque reflue urbane effluenti dall'impianto di depurazione del Comune di Casarano, sfocianti nel canale di bonifica in località Raho.

CITTÀ DI TAVIANO PIAZZA DEL POPOLO – 73057 TAVIANO (LE)

tel. Centr. 0833.916111 - Fax 0833.914365  
C.F. 00414500751

### **DISPONE**

- che vengano installati in loco gli appositi cartelli di segnalazione delle zone nelle quali vigono i divieti suddetti, indicanti i divieti ed i rischi igienici, a cura della Società di Gestione dell'impianto AQP SpA;
- che la Società di Gestione provveda alla redazione di apposita planimetria, su scala catastale (1:2000), riportata su estratti dei fogli di mappa catastale dell'agro di Taviano, con riportata la zona interessata dai divieti e che la stessa Società provveda ad inviarne copia – anche soltanto in formato digitale – al Comune di Taviano;
- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Taviano e pubblicata all'Albo Pretorio online;
- che la stessa venga trasmessa all'AQP SpA Direzione Operativa di Bari, alla Regione Puglia Servizio Tutela delle Acque, alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente, Polizia Provinciale e Protezione Civile; all'ARPA Puglia DAP Lecce,
- che la stessa venga trasmessa al Comando della Polizia Provinciale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Taviano ed al Comando della Polizia Municipale affinché ne curino l'osservanza e l'esecuzione.

### **AVVERTE**

I proprietari di terreni ricadenti nella zona di divieto, che potranno richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica e Ambiente - ogni chiarimento in merito, per verificare l'effettiva vigenza di detti divieti sulle aree di loro proprietà.

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita, ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).**

**Dalla residenza municipale, 11 marzo 2014**

**Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente**

*Ing. Luigi GIANNI*

**IL SINDACO**

*Avv. Carlo D. PORTACCIO*